



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA INESATTA COMUNICAZIONE ALL'ENEA NON PREGIUDICA LA DETRAZIONE PER ECOBONUS IN MISURA PIENA

- Sentenza del 17/12/2025, n. 2863 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Glendi
- Rel. Gatti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Ecobonus – Spese sostenute - Comunicazione parziale all'ENEA – Diritto alla
detrazione per le spese effettivamente sostenute – Possibilità - Sussistenza

Massima

In tema di agevolazioni tributarie (nella specie, il c.d. *ecobonus*), la
comunicazione all'ENEA dell'ammontare delle spese di manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetica in misura inferiore a quelle
effettivamente sostenute non pregiudica il godimento della detrazione in misura
piena – calcolata, cioè, con riferimento al totale delle spese sostenute – ove
comprovate dalla relativa documentazione, quali fatture e ricevute dei bonifici
bancari “parlanti”.

Rif. Normativi

- L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 348
- D.M. Economia e Finanze 19/02/2007

Vedi

- Cass. civ., sez. 5, 10/05/2025, n. 12428
- Cass. civ., sez. 5, 26/03/2025, n. 8019
- Cass. civ., sez. 5, 12/07/2024, n. 19309
- Cass. civ., sez. 5, 21/03/2024, n. 7657

Anno pubbl.

- 2025